

BILANCIO E REVISIONE

ISSN 2724-0932

Direzione scientifica: **Chiara Mancini e Patrizia Tettamanzi**

2021

4

- DP/2020/1: i commenti dell'OIC sulle proposte dello IASB
- Le misure emergenziali in materia di "perdite rilevanti"
- Natura e relazioni tra "quote ideali" del capitale che non sono "risparmi di utili netti"
- Gli sviluppi dell'informativa non finanziaria nei bilanci
- Gli effetti contabili delle moratorie sui mutui
- La revisione dei ricavi: rischi e procedure

Mensile, Anno 2, n. 4 Aprile 2021 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B 3 - 20142 Milano (MI)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

Le misure emergenziali in materia di “perdite rilevanti”

di Stefano Trettel (*) e Stefano Verna (**)

Gli effetti generati dalla pandemia sul tessuto imprenditoriale del Paese hanno imposto al legislatore l'adozione di misure eccezionali, sia con riguardo all'entità delle risorse impiegate, sia in relazione alla loro natura derogatoria rispetto a canoni ormai consolidati. Oggetto del presente intervento sono le disposizioni recate dall'art. 6 del “Decreto liquidità”, recante “disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale”: l'originario testo è stato integralmente sostituito dalla Legge di bilancio per il 2021; le modifiche, sebbene abbiano risolto parecchie criticità, non sono valse a sgombrare il campo da tutti i dubbi originati da una tuttora infelice formulazione letterale così come dalla carenza di un idoneo regime transitorio, cosicché non resta che auspicare una quanto più sollecita possibile interpretazione ufficiale che valorizzi adeguatamente la ratio ispiratrice della norma: i “precedenti” non mancano e la gravità della situazione alla quale si è inteso porre rimedio lo giustifica.

Introduzione

Non sarà facile dimenticare gli effetti che la pandemia, purtroppo non ancora debellata, ha generato sull'attività economica, quand'anche (ed auspicando che) la crisi non completi gli stadi della sua temuta metamorfosi: partita come emergenza sanitaria, è divenuta crisi economica nel momento in cui i legislatori dei Paesi colpiti hanno imposto il blocco delle attività umane (ivi incluse quelle produttive) nel tentativo - *a posteriori* rivelatosi non del tutto efficace - di creare un cordone sanitario intorno ai focolai che andavano via via attivandosi a tutte le latitudini.

Per sopperire alle conseguenze di queste misure estreme, che andavano ad aggiungersi, aggravandola, all'incertezza riguardo al (se non addirittura, al timore nel) futuro suscitando l'istintivo annichilimento di consumatori ed investitori, i diversi Governi hanno messo in campo interventi economici senza precedenti, volti ad impedire l'arresto del volano economico, con l'evidente obiettivo di scongiurare che la crisi potesse divenire anche sociale.

Il nostro Paese non si è sottratto a questo *iter*: la stampa specializzata di questi giorni stima che l'entità complessiva degli scostamenti del

bilancio statale, pressoché integralmente giustificati dalla pandemia, approvati nel periodo compreso fra il marzo 2020 e l'inizio del corrente anno (1) ammonti a poco meno di 390 miliardi di euro (2); spiace constatare come quelli in favore delle imprese non si siano sviluppati in modo coerente, muovendosi lungo direttrici non sempre univoche: dall'iniziale aiuto pubblico per agevolare il ricorso all'indebitamento bancario, alla concessione di incentivi alla patrimonializzazione (sia essa realizzata mediante conferimenti in denaro oppure mediante emersione contabile dei plusvalori riferiti ai beni strumentali ed alle partecipazioni qualificate facenti parte del compendio aziendale); dal reintegro dei componenti positivi di reddito ai *bonus*, in forma di credito d'imposta, per attutire l'effetto degli oneri di gestione, ricorrenti e non (si pensi ai canoni di affitto piuttosto che alle spese di sanificazione di locali e strumenti di lavoro)

Note:

(*) Dottore commercialista e revisore legale in Busto Arsizio

(**) Dottore commercialista e revisore legale in Milano, socio Studio Verna Società Professionale

(1) E produttivi di effetti fino a tutto il 2026.

(2) Fonte: *Il Sole - 24 Ore* del 4 febbraio 2021, pag. 6.

oppure per incentivare il rinnovo degli impianti; dalla concessione di misure integrative del reddito per i lavoratori non impiegati, fino alla concessione di contributi a fondo perduto, di entità commisurata alla riduzione del fatturato, alla dimensione aziendale ed al settore di attività; per arrivare alle deroghe agli ordinari principi giuridici che costituiscono presidio alla consistenza patrimoniale delle imprese organizzate in forma di società di capitali, la cui entità contabile rappresenta la più immediata forma di garanzia per i creditori, attuali o potenziali che siano (si pensi alla sospensione degli ammortamenti ed alla rinnovata facoltà di non svalutare i titoli quotati facenti parte dell'attivo non immobilizzato). Proprio in quest'ultima direzione si colloca la misura oggetto del presente intervento, ovvero l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (3) (convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) (4), successivamente emendato - con efficacia dal 1° gennaio del corrente anno - dall'art. 1, comma 266, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (5) (meglio nota come "Legge di bilancio per il 2021").

Come si cercherà di rilevare, la sua originaria formulazione ha prestato il fianco ad interpretazioni contraddittorie riguardo al suo ambito di applicazione, cosicché si è pensato bene di sostituirla integralmente il testo: dopo aver tratteggiato l'intento perseguito dalle misure temporaneamente sospese nonché i contenuti caratterizzanti le due versioni dell'articolo in rassegna, evidenziando di ciascuna *pro e contro*, si concluderà l'intervento interrogandosi se e fino a che punto la misura abbia conseguito tutti i suoi obiettivi.

La procedura in caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale

Ai sensi degli artt. 2446 (per le S.p.a.) e 2482-*bis* (per le S.r.l.), gli amministratori devono accertare diligentemente il momento in cui si verifica una perdita superiore ad un terzo del capitale sociale, e convocare senza indugio (6) l'assemblea a cui sottoporre:

- una situazione patrimoniale aggiornata (7) accompagnata da una relazione illustrativa. La situazione patrimoniale deve essere redatta con i medesimi criteri stabiliti per il bilancio di esercizio (8), ed è costituita dallo stato patrimoniale, dal conto

economico e dal rendiconto finanziario, accompagnati dalla nota integrativa o comunque da un documento informativo dei criteri seguiti per la sua redazione (9);

- le osservazioni del collegio sindacale.

All'assemblea occorre dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione, affinché i soci siano posti nelle condizioni di, alternativamente:

- a) ridurre immediatamente il capitale sociale;
- b) assumere altre deliberazioni finalizzate a ridurre la perdita, quali la richiesta di apporti ai soci, a dar corso a ristrutturazioni idonee a eliminarne le cause oppure a diluirne l'incidenza (per esempio: chiusura di stabilimenti e Uffici, riduzione del personale, assunzione di specialisti, riorganizzazione della rete di vendita, fusione per incorporazione in altra società);

Note:

(3) Rubricato "Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale" e pubblicato in pari data in G.U. n. 94.

(4) In G.U. n. 143 del 6 giugno 2020.

(5) Pubblicata nel S.O. n. 46/L alla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020.

(6) L'espressione "senza indugio" deve intendersi nel senso che la convocazione dell'assemblea deve avvenire entro un lasso temporale breve rispetto al momento in cui la perdita è accertata. In tal senso, l'art. 2631 c.c., quale regola di carattere generale, stabilisce che "ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci". È quindi escluso che si possa attendere l'approvazione del bilancio, per quanto trattasi di prassi alquanto diffusa.

(7) Secondo la prassi, l'intervallo di tempo massimo tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data dell'assemblea non dovrebbe essere superiore a 4 mesi (G.A.M. Trimarchi, *Le riduzioni del capitale sociale*, Milano, 2010, pag. 237; Massima H.G.6 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie; Trib. Udine 13 gennaio 1999), ma si ritiene più prudente non superare i 60 giorni, in considerazione dell'obbligo imposto all'imprenditore dall'art. 2086 c.c. di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Ciononostante, per quanto detto alla nota precedente, gli amministratori che accertassero il 25 marzo la perdita "qualificata" al 28 febbraio 2021, dovrebbero convocare l'assemblea "senza indugio" entro i successivi 30 giorni, ovvero entro il 24 aprile 2021.

(8) Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. 10 ottobre 2006.

(9) Principio contabile n. 30, *I bilanci intermedi*, 2.2.1; Trib. di Milano 15 gennaio 2000.

- c) accertare che la perdita è coperta dall'utile maturato nel periodo successivo alla data di riferimento della situazione patrimoniale o sarà coperta dall'utile maturando nella restante frazione dell'esercizio in corso in conseguenza del carattere non ricorrente degli eventi negativi che l'hanno causata o per effetto di fatti rilevanti che possono incidere sull'andamento futuro della società (per esempio: l'efficacia di un nuovo contratto);
- d) indipendentemente dal ricorso delle condizioni di cui alla lett. c), rinviare ogni decisione all'esercizio successivo a quello di riferimento della perdita;
- e) trasformare la società facendole assumere una forma compatibile con l'entità residua del capitale (quale *extrema ratio*, la trasformazione in società di persone, per la quale la legge non impone un capitale minimo).

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate in bilancio.

Se viceversa quell'assemblea non deliberasse alcunché, gli amministratori, i sindaci, il consiglio di sorveglianza o il revisore legale, secondo il caso, devono far istanza affinché sia il Tribunale ad assumere i necessari provvedimenti.

Qualora invece, per la perdita eccedente il terzo del capitale questo si riduca al di sotto del minimo, ai sensi degli artt. 2447 (per le S.p.a.) e 2482-ter (per le S.r.l.), l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, è chiamata ad assumere le deliberazioni idonee ad assicurarne il ripristino, quantomeno a una cifra non inferiore al minimo di legge, ferma restando la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Qualora gli amministratori omettano di convocare l'assemblea, si rendono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (art. 2485, comma 1) e, qualora la società dovesse essere dichiarata fallita, la loro condotta omissiva potrebbe integrare l'elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice purché l'inosservanza degli obblighi imposti dalla norma abbia cagionato o aggravato il dissesto della società (10).

Qualora viceversa l'assemblea, pur regolarmente convocata, non deliberi alcuno dei rimedi sopra enunciati, dato che la riduzione del capitale al di sotto del limite legale integra una causa di scioglimento della società (art. 2484, comma 1, n. 4), gli amministratori debbono senza indugio iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione con la quale accertano il verificarsi della causa di scioglimento e, in caso di ritardo o omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società e da tutti gli *stakeholder* (artt. 2484, comma 3 e 2485, comma 1).

L'originario intervento del "Decreto liquidità" in caso di perdite qualificate

L'applicazione delle su citate norme avrebbe comportato, in un contesto economico pesantemente inciso dallo stato di emergenza COVID-19, la messa in liquidazione di un gran numero di società, anche performanti in condizioni ordinarie, o il rischio che venissero addebitate responsabilità agli amministratori in caso di gestione non conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c. Il Governo è pertanto intervenuto con il D.L. 9 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto liquidità), il cui art. 6 sanciva che dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, "per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi" entro tale ultima data non sarebbero state applicate alcune delle disposizioni recate dalle norme del Codice civile in materia di:

- a) perdite oltre il terzo del capitale (art. 2446, commi 2 e 3; art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6);
- b) perdite oltre il terzo del capitale sociale, tali da ridurlo al di sotto del minimo di legge (art. 2447; art. 2482-ter);
- c) scioglimento della società per il caso di perdite che riducano il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento oppure di mancata trasformazione della società in altro tipo, compatibile con l'entità dei mezzi propri superstiti (art. 2484, comma 1, n. 4) e art. 2545-*duodecies*, per le società cooperative).

Nota:

(10) Art. 217, comma 1 e 224, n. 2, Legge fall.: norma ripresa anche dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza all'art. 323, comma 1, lett. d).

Perdite d'esercizio

La concreta applicazione della norma è dipesa dall'interpretazione attribuita al termine "fattispecie"; su tale tema si è acceso un ampio dibattito dottrinale, sviluppatosi in quattro filoni (11):

- a) secondo un'interpretazione "estensiva", le "fattispecie" erano riferibili alle assemblee tenutesi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 per approvare la situazione patrimoniale (o il bilancio) che evidenziasse la presenza di perdite qualificate (12), così che la disciplina sarebbe venuta in soccorso anche ai soci a cui l'epidemia avesse eroso le risorse necessarie al ripianamento di perdite generate precedentemente (13);
- b) secondo un'interpretazione "restrittiva", le "fattispecie" erano riferibili alle perdite verificatesi e accertate nel suindicato lasso temporale, ed indicate dagli amministratori nella situazione patrimoniale di riferimento, in quanto la norma sarebbe stata introdotta per supportare imprese la cui *performance* economica fosse stata direttamente incisa dall'epidemia. Secondo tale ricostruzione non avrebbero potuto usufruire della deroga le perdite risultanti dai bilanci chiusi fino al 9 aprile 2020 (14);
- c) secondo un'interpretazione "inclusiva" (15), le "fattispecie" erano riferibili indifferentemente al momento in cui le perdite si fossero verificate oppure a quello in cui le stesse fossero state accertate, in modo da proteggere tanto le imprese che avessero subito perdite a seguito dell'emergenza, quanto quelle i cui soci per le medesime ragioni avessero incontrato difficoltà a ricapitalizzare. Tale interpretazione avrebbe il pregio di non escludere (diversamente da quella "restrittiva", della quale si è detto) le società con esercizio chiuso al 31 marzo, e quindi anche solo parzialmente incise dalla situazione emergenziale (16), e di ricomprendere quelle con esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, le cui perdite sarebbero state rilevate nel 2021 (escluse dall'interpretazione "estensiva");
- d) secondo Assonime (circolare 28 luglio 2020, n. 16) le "fattispecie" che si sarebbero dovute verificare tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, erano riconducibili, alternativamente, alla data di riferimento della situazione patrimoniale sottoposta all'assemblea dei soci, o alla data dell'assemblea convocata per adottare gli opportuni provvedimenti.

L'art. 6 del D.L. n. 23/2020 non richiamava invece gli artt. 2446, comma 1, e 2482-*bis*, comma 1, 2 e 3, così che, in caso di capitale diminuito di oltre un terzo, sarebbe rimasto immutato l'obbligo degli amministratori di rilevare le perdite, qualunque ne fosse la causa, e di convocare l'assemblea sottoponendo ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell'organo incaricato del controllo, dando conto dei fatti di rilievo successivamente intervenuti.

Note:

(11) M. Meoli, *Perdite di capitale nella fase dell'emergenza*, Torino, 2021, pag. 175.

(12) N. Abriani - N. Cavalluzzo, "Società di capitali, sospeso l'obbligo di riduzione delle perdite", in *Il Sole - 24 Ore*, Norme e Tributi, Focus, 17 giugno 2020, pag. 8; M. Ventoruzzo, "Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da COVID-19", in *Le Società*, n. 5/2020, pag. 525; G. Strampelli, "La preservazione (?) della continuità aziendale nella crisi da COVID-19: capitale sociale e bilanci nei decreti 'Liquidità' e 'Rilancio'", in *Rivista delle Società*, n. 2-3/2020, pag. 381 ss.; Consiglio Notarile di Milano, Massima 191, 16 giugno 2020, nella quale si afferma "... la sospensione dell'applicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, c.c. può riferirsi soltanto alle perdite diverse da quelle da COVID-19, e precisamente a quelle rilevate in esercizi precedenti al periodo considerato e rinviate all'esercizio successivo, il cui bilancio - che attesta il non rientro della perdita entro il terzo del capitale - sia approvato durante il periodo considerato. Dal punto di vista della norma emergenziale, ... non rileva quando la perdita si sia verificata e sia stata per la prima volta rilevata (il tutto potrebbe risalire anche al 2018, con rinvio all'esercizio con chiusura 31 dicembre 2019, la cui assemblea di approvazione del bilancio si dovesse tenere dopo il 9 aprile 2020 ed entro il 31 dicembre 2020)".

(13) Non si sarebbe però potuta applicare la sospensione degli obblighi codicistici da parte dell'assemblea convocata nel 2021 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 chiuso con perdita "eccedente il terzo".

(14) A. Busani, "Il 2020 come anno "di grazia" per le perdite da COVID-19", in *Le Società*, n. 5/2020, pag. 538 ss.; L. De Angelis "Perdite, sospensione limitata", in *Italia Oggi* del 20 aprile 2020, pag. 12. Aderisce all'interpretazione restrittiva il Trib. di Catania, Decreto 28 maggio 2020, secondo il quale lo scopo del legislatore è quello di "paralizzare per un determinato periodo di tempo le perdite cagionate dalla pandemia (così come emerge dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica al Decreto, laddove si fa riferimento alla necessità di fronteggiare la 'perdita dovuta alla crisi COVID-19'), e quindi quelle prodottesi dall'entrata in vigore del citato Decreto legge, e non quelle anteriori che, per questo, nemmeno astrattamente si pongono in nesso di causalità con la crisi sopravvenuta di che trattasi".

(15) A. Paolini - M. Garcea, "Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale ed emergenza COVID-19 (D. l. 8 aprile 2020, n. 23)", in *CNN Notizie* del 19 maggio 2020, n. 94.

(16) M. Meoli, cit., pag. 172.

Nell'assemblea i soci avrebbero potuto decidere di avvalersi delle norme derogatorie di cui al D.L. n. 23/2020, ricorrendone le fattispecie, ma anche deliberare la riduzione e/o l'aumento del capitale sociale, la trasformazione o lo scioglimento della società (17).

Ricorrendo, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, una fattispecie (secondo una delle diverse interpretazioni adottate) determinante la sospensione della causa di scioglimento connessa con la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, agli amministratori sarebbe stato impedito di procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484, comma 3, c.c., ovvero sia iscrivere presso l'Ufficio del registro delle imprese la dichiarazione di accertamento del verificarsi della causa di scioglimento, dovendo la scelta essere assunta dall'assemblea che ben avrebbe potuto avvalersi della norma in deroga.

L'intervento della Legge di bilancio 2021

Le problematiche interpretative in precedenza descritte avrebbero posto le società in una situazione di grave incertezza sull'operatività della sospensione in relazione alle perdite risultanti dai bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2020 e approvati a partire dal 1° gennaio 2021 e, comunque, nella condizione di dover programmare operazioni di ripianamento contando sul solo anno di sospensione 2021.

Il legislatore è pertanto intervenuto con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 266, sostituendo l'art. 6 del D.L. n. 23/2020 con una formulazione che individua il periodo di riferimento delle perdite, fissa il termine ultimo entro il quale alle stesse debba essere posto rimedio e introduce specifici obblighi informativi (18).

Il nuovo art. 6, specifica infatti che non si applicano gli artt. 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, comma 4, 5 e 6, 2482-*ter* del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies* del Codice civile in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Vengono quindi eliminati:

- il riferimento, alquanto formale, alla decorrenza del 9 aprile (coincidente con la data di

entrata in vigore del Decreto liquidità) privilegiando una correlazione temporale più ampia, volta ad includere gli esercizi aventi inizio in una data collocata tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 (e non chiusi entro tale ultima data), tutti, per intero o in parte, potenzialmente incisi dall'emergenza epidemiologica ancora in corso;

- il riferimento al controverso termine "fattispecie verificatesi", a favore di un più tecnicamente preciso richiamo alle "perdite emerse", a prescindere dal fatto che siano state accertate successivamente. Il termine "emerse" pare richiamare il concetto di "prodotte", escludendo quindi le perdite già manifestatesi negli esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima 196 (19), ritiene invece che "si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale *infra*-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte". Chi scrive ritiene però che l'uso del termine "emerse" invece che "risultanti" non sia casuale e possa ostare a tale autorevole interpretazione estensiva (20).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli artt. 2446, comma 2, 2482-*bis*, comma 4, 2447 e 2482-*ter* c.c., è unitariamente posticipato all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

È quindi possibile sintetizzare il seguente percorso operativo a cui le società dovranno attenersi.

Note:

(17) Consiglio Notarile di Milano, *Massima 191*, cit.

(18) N. Abriani - N. Cavalluzzo, "Termini di ricapitalizzazione fino a cinque anni", in *Il Sole - 24 Ore* del 22 dicembre 2020, pag. 33; E. Bozza - L. De Angelis, "Ossigeno alle società in perdita", in *Italia Oggi* del 28 dicembre 2020, pag. 2.

(19) In senso conforme A. Busani, "Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020", in *Le Società*, n. 2/2021, pag. 208, secondo cui il termine "emerse" si interpreta nel senso di "rilevate in un bilancio approvato nel 2020", con la conseguenza che possono ritenersi contemplate dal nuovo art. 6, D.L. n. 23/2020 le perdite maturate nel 2019 e accertate in qualunque data del 2020.

(20) Si veda anche successiva nota 25.

Perdite d'esercizio

Nel caso in cui le perdite dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 siano superiori a un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono "senza indugio" convocare l'assemblea, alla quale sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, e alla stessa dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione, *ex artt.* 2446, comma 1, e 2482-*bis*, commi 1-3, c.c. (21). Non si applicano i restanti commi dei su citati articoli: infatti le perdite devono essere diminuite a meno di un terzo non entro l'esercizio successivo (come prescrivono le disposizioni "a regime"), ma entro il quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale si sono verificate (ossia entro il 31 dicembre 2025, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); qualora ciò non accada, l'assemblea che ne approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate (*artt.* 2446, comma 2, e 2482-*bis*, comma 4). Pertanto, le s.p.a. con un patrimonio netto non inferiore a euro 33.333,34 e le S.r.l. "ordinarie" con un patrimonio netto non inferiore a euro 6.666,67, così ridotti per effetto di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, potranno operare (e considerarsi *in integro statu*) fino al 5° esercizio successivo, salvo che nel predetto lasso di tempo si verifichino ulteriori perdite a loro volta superiori ad un terzo del capitale sociale, alle quali (e solo ad esse) non si applicherà alcun differimento degli obblighi di copertura (così, quantomeno, stando al tenore letterale della disposizione). Nel caso in cui le perdite dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 siano superiori a un terzo del capitale sociale e lo riducano al di sotto del minimo legale (o addirittura lo azzerino, e in questa evenienza la norma si estende alle società cooperative), gli amministratori procedono, come previsto nella casistica precedente, alla convocazione dell'assemblea, la quale, anche in questa eventualità, può deliberare di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo la decisione riguardo al ripristino. Solo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (tipicamente, l'assemblea che ad aprile 2026 approverà il bilancio al 31 dicembre 2025), dovrà eventualmente deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale sociale, la trasformazione della società o la sua messa in

liquidazione (ai sensi degli *artt.* 2447, 2482-*ter* e 2484, n. 4, c.c.).

Fino a quel momento, in conseguenza di dette perdite non opererà la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale prevista per le S.p.a. e le S.r.l. (*art.* 2484, comma 1, n. 4) e per le società cooperative (*art.* 2545-*duodecies* c.c.); gli amministratori sono quindi posti al riparo dal rischio d'imputazione di responsabilità per gestione non meramente conservativa del patrimonio sociale, fermo restando l'obbligo di informare l'assemblea e di provocarne la relativa delibera di copertura della perdita o di suo differimento. Gli amministratori devono distintamente indicare nella nota integrativa le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 interessate dalle disposizioni in rassegna, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute (ad esempio: eventuale copertura ad opera di utili dei successivi esercizi o di conferimenti "volontari"). Si tratterà quindi di integrare, isolando le perdite "sospese" rispetto a quelle sottoposte al regime ordinario, la tabella da collocare in nota integrativa ai sensi dell'*art.* 2427, n. 7-*bis*, c.c., alla quale è richiesto di dettagliare le voci del patrimonio netto con specificazione, per ciascuna, dell'origine e dei diversi possibili utilizzi, dando conto di quelli avvenuti nei tre precedenti esercizi. L'obbligo è giustificato dal diverso regime temporale di copertura delle perdite e dalla necessità di rendere i terzi edotti in merito alla natura dell'effettiva (pur giuridicamente senza effetti) erosione del capitale sociale, in coerenza con la funzione di garanzia dei creditori sociali allo stesso assegnata.

In altre parole, le perdite "qualificate" maturate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, e solo quelle, sono "isolate" contabilmente e "congelate" civilisticamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, a meno che i soci decidano volontariamente di provvedere comunque al ripianamento delle

Nota:

(21) Sarebbe opportuno che in quella sede gli amministratori illustrassero quanto è nelle loro intenzioni fare per superare le (si auspica temporanee) difficoltà così da riportare la società in condizioni di equilibrio economico. L'importanza di tale adempimento emergerà dalla lettura del paragrafo conclusivo.

perdite, alla trasformazione o allo scioglimento della società (22).

In base alla novellata formulazione dell'art. 6, non paiono rientrare nella su citata norma di favore e non possano essere quindi ulteriormente sospesi i provvedimenti richiesti dagli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* o la causa di scioglimento, in conseguenza di:

- perdite "qualificate" emerse negli esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020, in quanto la norma che prevedeva tale trattamento per i bilanci approvati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 (previgente art. 6 del Decreto liquidità), tenuto conto proprio delle note difficoltà interpretative, è stata abrogata dalla nuova disposizione (art. 15, Preleggi) (23). Non ci si può però esimere dall'esprimere sconcerto per l'assenza di una disciplina transitoria o di un'interpretazione autentica della previgente disposizione che elimini le incertezze sulla responsabilità a carico degli organi competenti delle società che, fino al 31 dicembre 2020, avessero assunto decisioni non coerenti (24) con l'interpretazione "restrittiva";
- perdite "qualificate" che emergeranno negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 (25);
- perdite non qualificate "emerse nel 2020", che cumulandosi con quelle di uno o più periodi successivi, superino quella soglia.

Il moltiplicarsi dei provvedimenti a supporto dei bilanci rischia di intossicarli?

La deroga alla continuità aziendale

Come già evidenziato nella parte introduttiva, il differimento degli obblighi di ricapitalizzazione rientra tra le misure previste dal legislatore per arginare, almeno temporaneamente, gli impatti devastanti dell'emergenza sanitaria sui conti delle imprese, nella prospettiva che, una volta terminata, le stesse avranno la capacità di risollevarsi.

Sulla stessa Direttiva si muovono altri provvedimenti, tra cui l'art. 38-*quater* del D.L. n. 34/2020, ai sensi del quale, ai fini delle valutazioni di bilancio, le società non IAS *adopter* possono ritenere sussistente il presupposto della continuità aziendale nel bilancio di esercizio

in corso al 31 dicembre 2020 (26), sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 e quindi senza considerare gli eventuali effetti negativi

Note:

(22) Da valutare gli aspetti concernenti i potenziali comportamenti di "abuso della maggioranza", in presenza di soci di minoranza, non dotati di disponibilità finanziaria e che, a differenza dei soci di maggioranza, non intendano ricapitalizzare avvalendosi della norma di sospensione. Si veda l'interessante soluzione proposta da A. Busani, "Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020", in *Le Società*, n. 2/2021, nota 13.

(23) In senso conforme si esprime la lettera circolare Ministero dello Sviluppo economico 29 gennaio 2021, n. 26890, che afferma: "Il riferimento, in primo luogo, alle 'perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020', anziché alle 'fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data (del 31 dicembre 2020)' sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprensenti la data del 31 dicembre 2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c. c.)." Dello stesso avviso G. Valcarengi - R. Pellino, "Resta da escludere l'opinione che ingloba gli esercizi precedenti", in *Italia Oggi* del 18 gennaio 2021, pag. 18; auspicano invece un'applicazione estensiva della norma alle perdite 2019 Assonime circolare n. 3/2021, pag. 7, pur ritenendola "ardua", e A. Busani, "Niente sospensione per le perdite del 2021", *Il Sole - 24 Ore* del 6 gennaio 2021, pag. 20, e "Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020", in *Il Sole - 24 Ore* del 6 gennaio 2021, pag. 20, secondo cui la lettura del *Mise* appare troppo restrittiva, alla luce dell'opinione maturata sul testo previgente dell'art. 6: "se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l'epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell'epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate *ante* epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale". Per un'ulteriore analisi critica si veda sempre A. Busani, *Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020*, cit.

(24) Fermo restando l'obbligo di adeguarsi alla nuova norma dal 1 gennaio 2021.

(25) Propugna invece un'interpretazione estensiva, Assonime circolare n. 3/2021, pag. 11, secondo la quale "anche l'eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 risulta assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall'art. 6, determinando l'attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo".

(26) Sono inclusi i bilanci dell'esercizio chiuso dopo il 23 febbraio 2020 e per i quali l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è quello successivo. Cfr. Oic, *Bozza di documento Interpretativo 8*, "Legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio", paragrafo 8.

Perdite d'esercizio

dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (27). Ciò purché la società non si trovasse in uno stato di perdita di continuità aziendale già prima dell'emergenza sanitaria e quindi nell'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020 (ad esempio, quello riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019) la valutazione delle voci fosse avvenuta nella prospettiva della cessazione dell'attività. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili italiani in vigore, ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29 (28). Analogamente a quanto previsto in relazione alle perdite qualificate 2020, non vengono meno gli obblighi informativi: nella nota integrativa devono essere descritte le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito quantomeno nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio e devono essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. La norma pare ben coordinata con quella sul differimento degli obblighi di copertura delle perdite: identico è infatti l'esercizio assunto a riferimento e tra le circostanze che possono far sorgere "incertezze significative" sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento rileva la situazione di *deficit* patrimoniale.

La deroga al principio del *going concern* va giudicata con favore, ma si limita ad intervenire sulla rappresentazione contabile della situazione aziendale e non esime gli amministratori di una società che si trovi in una condizione di squilibrio finanziario e di perdita della continuità aziendale dall'adottare i provvedimenti previsti dall'ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale (art. 2086, comma 2, c.c.).

La sospensione degli ammortamenti

Alle succitate norme di supporto di natura straordinaria ai bilanci del "periodo COVID", si affianca l'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126); esso stabilisce che, in deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2), è possibile non

imputare nel bilancio dell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 fino al 100% degli ammortamenti, imputandoli a quello successivo. È previsto che lo stesso criterio venga applicato negli esercizi a venire, con l'effetto, sostanzialmente, di allungare di un anno il piano di ammortamento. Nonostante il contrario tenore letterale della disposizione, nel solo caso in cui al minor ammortamento del bene non possa associarsi un'estensione della sua vita utile, in via interpretativa si è affermato che la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell'esercizio in rassegna vada spalmata lungo la vita utile residua dello stesso, aumentando l'ammontare di quelle successive (29). Gli ammortamenti non imputati a conto economico sono iscritti in una riserva indisponibile, utilizzando utili d'esercizio o, in mancanza o in caso di incapienza, riserve disponibili o, come ultima possibilità, utili successivi. Il differimento dell'ammortamento deve essere comunicato nella nota integrativa, dando conto del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio nel caso in cui gli ammortamenti fossero stati imputati in base al piano originario, in modo da consentire al lettore il confronto con i dati dell'esercizio precedente. La norma non esplica alcuna influenza sulla deducibilità delle quote di ammortamento ai fini delle imposte dirette, essendo la stessa espressamente consentita a prescindere dalla loro imputazione a conto economico; ne deriva la necessità di una sapiente rilevazione della fiscalità differita. Salvo i casi in cui gli ammortamenti siano rimodulati in conseguenza di un effettivo minor utilizzo dei cespiti aziendali e/o di un allungamento della loro vita utile, la norma

Note:

(27) Si rammenta che l'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c., prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, gli amministratori devono effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

(28) OIC, *Documento interpretativo 8*, cit., paragrafo 8.

(29) OIC, *Bozza di documento interpretativo 9, "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti"*, paragrafo 8, 2021.

forza i postulati fondamentali del bilancio della verità e della prudenza (consentendo di omettere dal bilancio una categoria di costo), ne altera diverse qualità (comparabilità, omogeneità, competenza, conformità ai principi contabili), crea una discriminazione fra società in virtù dei principi contabili adottati nonché tra società italiane e società di altri Paesi della UE. Senza contare, poi, quanto sia difficile credere che i lettori "interessati" dei bilanci (banche, fornitori, ecc.) si faranno ingannare da risultati di bilancio condizionati dall'assenza degli ammortamenti.

Gli effetti distorsivi della norma paiono quindi sovrastare i benefici per i conti delle imprese, già adeguatamente sostenuti dalle disposizioni sulla sospensione degli obblighi di ripristino patrimoniale e sulla deroga al principio di continuità aziendale, anch'esse di natura straordinaria e temporanea, ma rispettose delle regole e dei principi di redazione del bilancio (30).

Rivalutazione di talune immobilizzazioni e partecipazioni

Ultima, ma non meno importante, la norma che - al ricorrere di talune condizioni - consente di rivalutare, anche ai soli fini civilistici, le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni in imprese controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (beninteso per le società con esercizio coincidente con l'anno solare; in caso contrario cfr. art. 110, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 104/2020). La rivalutazione contribuisce ad aumentare il valore del patrimonio netto e potrà essere utilizzata per coprire le perdite di bilancio evitando, in alcuni casi, l'adozione di provvedimenti di ricapitalizzazione, oltre ad alzare la soglia per gli apporti di finanziatori qualificati (in relazione alle azioni senza diritto di voto, all'emissione di prestiti obbligazionari o alla costituzione di patrimoni destinati). A tale beneficio si contrappone, nel conto economico degli esercizi successivi alla rivalutazione, l'effetto negativo dei maggiori ammortamenti nonché di eventuali svalutazioni dei beni rivalutati che non potranno essere imputate (per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali) a riduzione della riserva. Anche alcuni indici

finanziari, quali il "rendimento del capitale investito" (ROI), peggiorano a causa dell'incremento del denominatore (attivo). In linea generale, pare una norma che, al netto di abusi patologici, fornisce alle imprese uno strumento per salvarsi "da sole", ovvero con l'emersione contabile dei maggiori valori latenti attribuibili ai beni già di loro proprietà.

La misura evidenzia ancora coni d'ombra?

Non resta che domandarsi se l'articolo del "Decreto liquidità" si riveli efficace sotto tutti i punti di vista. Certamente evita pressioni in capo alla compagine societaria di imprese incappate in perdite imputabili alla crisi generata dalla pandemia; il congruo periodo di grazia accordato per il ripristino dei mezzi propri, o, in mancanza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, permette ai soci di guadagnare tempo, confidando su un prossimo ritorno alla normalità. Allo stesso tempo, non va sottaciuto che la "ricostituzione" del capitale sociale è prevalentemente un rimedio di natura "nominale" con riguardo alla garanzia offerta ai creditori sociali dall'integrità del capitale; la sua sospensione non sarà d'ausilio alle imprese in tensione finanziaria per effetto della crisi ed alle quali i soci faranno mancare mezzi propri freschi. In tali circostanze, la continuità dell'attività potrà essere garantita dal ricorso all'indebitamento, anche accedendo alla garanzia statale sui prestiti, con la conseguenza che difficilmente si potrà evitare che le piccole e le medie imprese, costituenti la parte preponderante del tessuto produttivo del nostro Paese, si espongano oltre soglie ritenute fisiologiche nei riguardi del settore bancario o, peggio, in caso di rifiuto di quest'ultimo all'erogazione di ulteriore credito, vengano blandite dalla criminalità organizzata.

A loro volta, le banche subordinano il mantenimento di alcune linee di credito a medio lungo termine al rispetto di determinati *covenant* finanziari che fanno spesso riferimento al patrimonio netto quali: il *gearing ratio* (debito/

Nota:

(30) L. De Angelis, "Sulla 'sospensione temporanea' degli ammortamenti", in *Le Società*, n. 1/2021, pag.83.

Perdite d'esercizio

patrimonio netto); il *debt to capital ratio* (debito/ (debito + patrimonio netto); l'*equity ratio* (patrimonio netto/totale attivo) (31). Tali indici risulteranno inevitabilmente peggiorati per effetto delle perdite 2020 ed occorrerà verificare se al differimento degli obblighi di copertura civilistici conseguirà un'analoga disponibilità delle banche a consentire uno sfioramento dei già citati *covenant* a fronte, ad esempio, di piani pluriennali evidenziando il ritorno alla redditività. Non si può però escludere che le banche possano subordinare il mantenimento dei finanziamenti in essere al versamento di una determinata somma da parte dei soci, vanificando, di fatto, gli effetti del differimento degli obblighi di ripristino patrimoniale, o, nei casi più gravi, possano intimare il rientro anticipato della linea di finanziamento accordata.

Rimane il fatto che nonostante le critiche sollevate in relazione alla prima versione della misura, anche quella attuale è fonte di incertezze interpretative che - stante la delicatezza delle questioni affrontate e la gravità delle conseguenze che possano derivare da comportamenti giudicati *ex post* non ortodossi - imporrebbero chiarimenti immediati e definitivi (32). Per di più accentuate da una successione delle versioni nel tempo che non ha regolato in alcun modo la transizione (33).

Inoltre, il provvedimento, accordando un adeguato termine per l'assunzione delle misure volte al ripristino della consistenza del capitale sociale (e quindi del patrimonio netto) ma non sancendo esplicitamente una generalizzata (benché solo temporanea) irrilevanza delle perdite contabilizzate, oltre a realizzare effetti che appaiono tanto indesiderati quanto stravaganti (34), non incide su altri effetti ancillari imputabili alla crisi da pandemia: si pensi, a titolo di esempio:

- al vincolo quantitativo posto all'emissione di prestiti obbligazionari fissato dall'art. 2412, comma 1, c.c. (pari al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato), con l'effetto - per esempio - di minimizzare la portata di altre disposizioni di favore quali l'istituzione del "Patrimonio destinato", il fondo con 44 miliardi di dotazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti;
- all'induzione a rettificare il valore delle partecipazioni in società controllate o collegate qualora quello contabile ecceda il "valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata" (art. 2426, n. 3, c.c.) oppure all'obbligo di provvedervi quando le medesime partecipazioni siano valutate con l'*equity method* (art. 2426, n. 4, c.c.), con l'effetto di consentire la propagazione della crisi risalendo la catena partecipativa nei gruppi societari (35);
- agli influssi negativi sugli indicatori della crisi d'impresa (36), per i quali è prevista la rilevanza, allo stato attuale della normativa, a decorrere dal 1° settembre prossimo

Note:

(31) A. Germani - F. R. Vitali, "Ripiano delle perdite 2020 rinviato fino al bilancio 2025", in *Il Sole - 24 Ore* del 14 gennaio 2021, pag. 13.

(32) Ha dello stupefacente, agli occhi di chi scrive, la circostanza che ancora oggi non si sappia con certezza se l'espressione "per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020" possa o meno considerarsi equivalente di "per le perdite dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020".

(33) Con il potenziale effetto di privare di qualsivoglia copertura le società che si siano avvalse di una delle letture del testo originario sconfermate dall'evoluzione normativa.

(34) Si pensi paradossalmente al caso di una perdita minima, prodottasi nel 2021, che vada ad aggiungersi a quella registrata nell'esercizio precedente e che già abbia inciso per oltre un terzo sul capitale sociale, ponendolo per di più al di sotto della sua soglia minima legale: a meno che non venga avallata in modo quanto più netto possibile un'interpretazione che, pur prescindendo dal tenore letterale delle disposizioni, valorizzi l'emergenza che la disposizione è volta a contrastare, permane l'incertezza che i competenti organi di quella società siano chiamati ad occuparsi immediatamente della prima, ben potendo invece differire i provvedimenti riferiti all'altra, seppure più rilevante in valore assoluto.

(35) Effetto domino inibito delle sue conseguenze più dirimenti soltanto nel caso in cui la partecipante rilevi la svalutazione della partecipazione posseduta nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

(36) È appena il caso di ricordare come il documento edito dal CNDCEC il 20 ottobre 2019, intitolato *Crisi d'impresa - Gli indici dell'allerta*, contempili l'entità del patrimonio netto non solo in valore assoluto, quale indicatore prioritariamente più rilevante, ma pure - qualora il risultato del *Debt Service Coverage Ratio* sia inferiore all'unità, risulti inattendibile o sia indisponibile - al numeratore dell'indice di copertura patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali), costituente uno degli indicatori settoriali di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Secondo uno studio della Banca d'Italia, potrebbero essere 13.000 le società a rischio di segnalazione per gli indici di allerta, contro le 9.300 stimate nel 2018.

(beninteso a patto che gli stessi non vengano modificati alla luce di quanto è accaduto e sta ancora accadendo) (37).

Di questo slancio interpretativo hanno ora prioritario bisogno le società alle prese con le disposizioni in rassegna, non mancando i precedenti illustri (si pensi al già citato Documento interpretativo n. 9 dell'OIC così come alla circolare n. 2/2021 di Assonime, entrambi in tema di sospensione degli ammortamenti, che hanno privilegiato soluzioni quanto più estensive possibili); le incertezze del contesto economico non consentono ulteriori attese.

Nota:

(37) Auspica un "ripensamento del sistema degli indici di crisi elaborati dal CNDCEC e più in generale a un complessivo ripensamento dell'istituto dell'allerta, destinato ad entrare in vigore nel pieno dell'emergenza economica conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19" Assonime circolare n. 3/2021, par. 8 che così conclude: "Qualora ciò non avvenisse, ragioni sistematiche e di coerenza dei provvedimenti emergenziali dovrebbero, in ogni caso, indurre a ritenere che la sussistenza di un patrimonio netto negativo nel bilancio d'esercizio 2020 non possa in alcun modo far sorgere in via automatica gli obblighi di segnalazione in capo all'organo di controllo e al revisore, essendo gli effetti delle perdite sospesi per legge fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025".